

n.del Registro

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA. - C.I.G.
CIG 6484814DCA**

L’anno, il giorno (.....) del mese di, presso la residenza del Comune intestato, nell’ufficio di segreteria tra i signori:

..... nato a (.....) il e residente in (.....) Via, codice fiscale che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO - Codice Fiscale 82000490415 - P.ta I.V.A. 00352820419 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile V° Settore Tecnico LL.PP., di seguito nel presente atto denominato semplicemente “concedente”.

..... nato a il e residente in in via n., codice fiscale che dichiara di intervenire in qualità di legale rappresentante della con sede in (.....) in via Flaminia n., codice fiscale e P.ta I.V.A. di seguito nel presente atto denominato semplicemente “affidatario”.

Compresenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.

PREMESSO

che a seguito di procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e della L.R. Marche 18 dicembre 2001 n. 34, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile, si è affidato il

SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA del Comune di Sant'Angelo in Vado alla che ha offerto un prezzo complessivodi Euro con un ribasso del% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO

Il comune di Sant'Angelo in Vado affida alla con sede in(.....) in via n., codice fiscale e P.ta I.V.A. che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta, il **SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA** del comune di Sant'Angelo in Vado per l'anno 2017.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti dall'articolato che segue.

Articolo 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1 - Le attività relative allo svolgimento del servizio sono quelle chiaramente indicate nel **CAPITOLATO PRESTAZIONALE** allegato al presente contratto facendone parte integrante e sostanziale e in particolare:

- il servizio di pulizia (spazzamento) giornaliero di tutte le strade del centro urbano delle piazze e degli altri spazi pubblici individuate all'articolo 2 del capitolato prestazionale con le modalità e tempistiche individuate al successivo articolo 3;
- la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico individuate all'articolo 4 del capitolato prestazionale con le modalità e tempistiche indicate degli articoli 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 dello stes-

so capitolato prestazionale.

- la potatura ordinaria delle piante nelle strade urbane, piazze e aree pubbliche individuate agli articoli 6 e 7 del capitolato prestazionale;
 - il servizio di raccolta foglie disciplinato dall'articolo 8 del capitolato prestazionale;
 - il servizio di pulizia dei bagni pubblici disciplinato dall'articolo 8 del capitolato prestazionale;
 - la pulizia di marciapiedi ed ingressi delle strutture pubbliche in caso di precipitazioni nevose come disciplinato dall'articolo 10 del capitolato prestazionale;
 - il posizionamento della segnaletica stradale su richiesta dell'Amministrazione a seguito di emanazione di apposite ordinanze come disciplinato dall'articolo 11 del capitolato prestazionale;
 - piccoli interventi di manutenzione ordinaria di edifici pubblici come disciplinato dall'articolo 12 del capitolato prestazionale;
- 2 - Le modalità di svolgimento dei servizi come sopra stabiliti possono subire alcune minime modifiche, previo concordamento tra le parti e comunque nel rispetto dello standard qualitativo medio che gli interventi indicati mirano a perseguire. A tal fine si precisa che le modalità di intervento sono state stabilite sulla base delle precedenti esperienze ed in relazione alle caratteristiche delle aree oggetto di intervento.

Articolo 3 - PERSONALE INCARICATO

- 1 - L'affidatario dovrà assicurare il servizio concesso con proprio personale di e comunicherà preventivamente al comune di Sant'Angelo in Vado l'elenco del personale incaricato, segnalando gli estremi della carta di identità, e provvederà immediatamente all'aggiornamento in caso di successive variazioni.
- 2 - L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle modalità in cui si svolgono i predetti lavori, anche se non sia

aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura della Ditta stessa. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L'affidatario si impegna di richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del comune di Sant'Angelo in Vado, in tal senso sono impegnative per l'affidatario.

3 - Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il comune di Sant'Angelo in Vado.

4 - In caso di inottemperanza accertata dal comune di Sant'Angelo in Vado o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il comune potrà provvedere direttamente, impegnando le somme del corrispettivo del servizio, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento di danni.

5 - L'aggiudicatario si obbliga ad assorbire ed utilizzare, per il periodo di durata del contratto, il personale già impiegato dal precedente affidatario del servizio, Per il personale così reimpiegato dovrà essere assicurato un trattamento economico non inferiore all'attuale.

Articolo 4 – RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008.

1 - L'aggiudicatario è tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 ed, in particolare, a quanto disposto dall'art. 17 e seguenti.

2 - L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3 - L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. soprari-chiamato.

4 - Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del comune di Sant'Angelo in Vado assolverà gli adempimenti informativi che risultano per legge a carico dell'Amministrazione.

5 - L'aggiudicatario dovrà provvedere alla valutazione preliminare degli eventuali rischi da interferenze ed eventualmente redigere il conseguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e inoltre la stessa, è tenuta a collaborare con del comune di Sant'Angelo in Vado per la redazione definitiva del Documento Unico di valutazione dei Rischi entro 15 giorni dalla avvenuta aggiudicazione in modo che il suddetto documento sia allegato al contratto di appalto.

Articolo. 5 – COORDINATORE TECNICO

1. La aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del coordinatore tecnico del servizio che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. Lo stesso risponderà direttamente all'Amministrazione comunale. Il coordinatore tecnico del servizio, nominato dall'affidatario, dovrà eseguire quanto richiesto dal responsabile del contratto o suo delegato.

2 - Il coordinatore tecnico o altra persona individuata dall'aggiudicatario, dovrà redigere e trasmettere all'amministrazione comunale, con cadenza settimanale o quindicinale, apposito programma degli interventi che dovranno essere svolti durante la vigenza del programma stesso. Nel programma stesso dovranno essere indicati anche gli interventi che per cause non imputabili all'aggiudicatario (maltempo, rottura delle attrezzature ecc.) non siano stati svolti durante la vigenza del programma, indicandone anche la motivazione. Tali interventi dovranno essere inseriti nel programma successivo con carattere di priorità. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, mediante il funzionario dell'UTA incaricato, segnalare all'aggiudicatario l'insorgere di specifiche proprie esigenze da inserire a programma e modificare, il programma stabilito. Di tali ultime modificazioni ne sarà data tempestiva comunicazione all'aggiudicatario che nulla potrà

pretendere da quanto stabilito per tale variazione..

Articolo. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1 - È fatto divieto all'affidatario di cedere parzialmente o totalmente il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del presente contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento di maggiori danni accertati.

Articolo 6 - ATTREZZATURE E MATERIALI DI PROPRIETA' COMUNALE

1 - Per lo svolgimento dei servizi l'Amministrazione Comunale concederà in comodato gratuito all'aggiudicatario del servizio i mezzi e le attrezzature elencate all'articolo 13 del capitolato prestazionale.

2 - Tali attrezzature verranno consegnate all'aggiudicatario del servizio mediante redazione di verbale di consegna redatto in contraddittorio con il Comune. Gli stessi e dovranno essere utilizzati secondo la loro funzione e restituiti, al termine dell'affidamento, in perfetta efficienza e nello stato in cui sono stati consegnati.

3 - Gli oneri per carburanti, lubrificanti e riparazioni, necessari per provvedere alle funzioni derivanti dalle prestazioni affidate, sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

4 - L'affidatario del servizio dovrà mantenere in corretta efficienza detti mezzi e a farli utilizzare dal proprio personale e dai propri addetti secondo le caratteristiche tecniche dei mezzi stessi.

5 - Qualsiasi altra attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio e non ricompresa nell'elenco di cui sopra dovrà essere messa a disposizione dall'aggiudicatario del servizio.

Articolo 7 - CORRISPETTIVO D'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1 - Il corrispettivo d'appalto per la regolare esecuzione del servizio relativo all'annualità è stabilito complessivamente in euro + I.V.A. omnicomprensivo per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2. L'importo totale di aggiudicazione verrà suddiviso come segue:

- Per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico, potatura ordinaria delle

pianze nelle strade urbane, piazze e aree pubbliche incidenza 60% - Importo di aggiudicazione Euro

- Per il servizio di pulizia (spazzamento) giornaliero di tutte le strade del centro urbano delle piazze e degli altri spazi pubblici incidenza 40% - Importo di aggiudicazione Euro *(Su tale servizio dovrà essere applicata in sede di fatturazione l'aliquota agevolata al 10% ai sensi dell'articolo 127-sexiesdecies – parte terza della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72 in quanto i rifiuti provenienti dall'attività sono espressamente definiti urbani ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera C) del D.lgs. 22/1997)*

I pagamenti verranno liquidati secondo il successivo articolo 8.

2- In caso di ritardato pagamento non motivato, gli interessi moratori potranno essere riconosciuti entro il limite del tasso ufficiale di sconto, comprensivi a tutti gli effetti anche del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

3- I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136, sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario appositamente dedicato di seguito elencato: IBAN -
(.....)

4- E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

5- Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

6- Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

7- La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transa-

zioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Articolo 8 - GARANZIE

1 - L'aggiudicatario ha prestato cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del D.Lgs 16.04.2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata dan. in data per l'importo di Euroa tutela del puntuale rispetto del contratto di servizio. La fideiussione di cui al precedente comma, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2 - La garanzia dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata alla conclusione del rapporto contrattuale, in seguito al regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti

3 - L'aggiudicatario, ha altresì trasmesso all'amministrazione comunale le seguenti polizze assicurative:

- per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro polizza rilasciata dalla compagnia di assicurazioni in data n.

- per responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro polizza rilasciata dalla compagnia di assicurazioni in data n.

Articolo 9 - PAGAMENTI

1 - Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'affidamento verrà effettuato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura ed è subordinato al rilascio di appo-

sito nulla-osta a firma del Responsabile del Servizio interessato.

2 - La fatturazione dovrà avvenire separatamente per ciascun servizio con suddiviso al precedente articolo 7;

3 - L'Amministrazione potrà richiedere che, contestualmente alla fattura mensile, la ditta aggiudicataria esibisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall'aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con allegata copia del documento di identità), attestante la regolarità contributiva per i dipendenti impiegati nel servizio, specificando ogni volta i dati anagrafici dei medesimi e le retribuzioni del mese, assoggettate a contribuzione.

4 - Nel caso di dipendenti o soci lavoratori qualificati, ai sensi della L. 381/1991, quali persone svantaggiate con oneri fiscali a carico dello Stato, occorre comunque ogni volta specificare i soggetti impiegati e la loro particolare condizione contributiva indicando che per gli stessi l'aggiudicatario ha provveduto alla loro regolare registrazione o iscrizione ai fini contributivi.

Il pagamento della prestazione sarà comunque condizionato alla verifica della regolare esecuzione del Servizio da parte del Responsabile del servizio interessato.

Articolo 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è valido dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con facoltà per l'amministrazione comunale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno. Alla scadenza del contratto, qualora per qualsiasi motivo, l'Amministrazione non abbia individuato un nuovo contraente, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo prestatore del servizio agli stessi patti e condizioni, e comunque per un periodo non superiore al tempo strettamente necessario per lo svolgimento della nuova procedura di affidamento

Articolo 11 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Non è ammessa alcuna revisione del corrispettivo d'appalto, salvo quella che dovesse derivare da una modifica del presente contratto e che quindi sarà pattuita con il comune di Sant'Angelo

in Vado. Il corrispettivo d'appalto resterà, pertanto, invariato per tutta la durata del contratto.

Articolo 12 - RESPONSABILITA' DITTA AFFIDATARIA

1 - La ditta appaltatrice sarà responsabile direttamente dei danni causati alle persone ed alle cose del comune di Sant'Angelo in Vado o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore della ditta da parte di società assicuratrici.

2 - La ditta appaltatrice è obbligata a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio.

3 - In caso di inadempimento provvede il comune di Sant'Angelo in Vado addebitando alla ditta appaltatrice le relative spese sostenute.

4 - Qualora terzi danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e responsabilità del committente, il Comune di Sant'Angelo in Vado potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti della ditta appaltatrice, per il recupero del danno risarcito.

5 - Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il comune di Sant'Angelo in Vado potrà esercitare l'azione di rivalsa a condizione che abbia dato comunicazione alla ditta appaltatrice, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, dell'azione di terzi danneggiati entro dieci (10) giorni dal momento che ne ha conoscenza.

Articolo 13 - PENALITA'

1 - Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze agli obblighi previsti dal contratto, dal presente capitolato d'onori o dal capitolato prestazionale segnalate dal Responsabile del servizio interessato o dai suoi collaboratori, queste daranno luogo all'applicazione di una penale giornaliera pari a:

-Euro. 250,00 in caso di mancato espletamento del servizio;

- Euro 100,00 in caso di espletamento non conforme del servizio.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il responsabile

del servizio interessato o un suo delegato renderà tempestivamente informato l'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. Nessuna comunicazione è dovuta all'aggiudicatario per le sole detrazioni, non costituenti penali, che siano proporzionali al servizio non svolto in quanto, in tal caso, è lo stesso aggiudicatario che deve provvedere alla fatturazione di un minor corrispettivo.

Le penalità a carico dell'aggiudicatario a saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni prima dell'emissione delle fatture mensili. In ogni caso, dopo tre ripetute inadempienze contestate con lettera raccomandata AR o PEC, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto di servizio.

Articolo 14 - IMPEGNI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa Arcobaleno si impegna:

1. Ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa le persone anche in condizioni di svantaggio sociale della cooperativa;
2. Ad impiegare per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione operatori e Soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i Soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti inerenti tutte le informazioni possibili a definire posizione e professionalità di ognuno, (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.); la Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
3. A nominare il responsabile dell'appalto quale responsabile tecnico del servizio;
4. Ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2, della Legge 08/11/1991, n. 381, per prestazioni complementari di supporto e non sostitutive a quelle degli operatori;
5. A rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi e contributivi previsti dal CCNL del settore servizi. In partico-

lare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL delle Cooperative sociali;

6. A stipulare per il personale impegnato apposita polizza assicurativa RCT per eventuali danni arrecati a persone, cose, animali, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto;

7. Ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

8. Ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice e di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione dell'appalto;

9. A garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di alcuni soggetti svantaggiati e disabili per tutto l'anno indicati dall'Ente ed appartenenti alle categorie di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, della legge 381/1991;

10. A rispettare le norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, non utilizzando in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata;

11. A seguire le indicazioni dell'amministrazione appaltante comunicate tempestivamente in anticipo, sulla base di piani relativi ai lavori da eseguire che la stessa amministrazione predispone;

12. A trasmettere all'Amministrazione appaltante un elenco nominativo delle persone inserite, contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio ed il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time, la data di assunzione, ecc.).

Articolo 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1 - Nel caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, l'amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'aggiudicatario anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione stessa;

- eliminazione parziale delle violazioni contestate oppure violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;

- subappalto globale o parziale del contratto di servizio;

- procedure giudiziarie di liquidazione dell'aggiudicatario;

- mancato rispetto dei rapporti di impiego del personale svantaggiato nelle misure di legge;

- violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dell'Ente,

consultabile all'indirizzo web:

www.comune.santangeloinvado.pu.i>amministrazione>trasparente>disposizioni generali>atti generali.

2 - Alla risoluzione anticipata si provvederà come segue:

L'amministrazione contesterà le violazioni accertate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC e assegnerà un termine per la messa in regola.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e nelle modalità comunicate nella lettera di diffida, le disposizioni impartite dall'Amministrazione;

Trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/90, si intenderà risolto procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni sofferti, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Articolo 16 - RECESSO

1 - E' riconosciuta al comune di Sant'Angelo in Vado la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia interesse alla continuazione del servizio, notificando la disdetta almeno un mese prima, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, senza che l'aggiudicatario abbia altro a pretendere che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.

2 - L'aggiudicatario può recedere dal presente contratto d'appalto, con preavviso minimo di un

mese, esclusivamente in caso di impossibilità a proseguire il rapporto per causa di forza maggiore.

Articolo 17 – SCIOPERI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1 - Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto secondo quanto stabilito dal programma degli interventi da detrarre dalle relative fatture.

2 - La cooperativa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire, qualora richiesto, il servizio di emergenza.

Articolo 18 - REVISIONE PREZZI

1 - Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e non soggetto ad alcuna revisione prezzi.

Articolo 19 - AUMENTO DELLA PRESTAZIONE – PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1 - L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione, agli stessi patti e condizioni del contratto. La stessa può modificare l'oggetto o il contenuto del contratto nei casi di dismissione o presa in carico di nuove aree da assoggettare al servizio. Di tali circostanze l'Amministrazione darà avviso all'aggiudicatario almeno un mese prima della data in cui dovrà procedersi alla modifica. Tali aumenti non si considerano, ai fini del corrispettivo, prestazioni straordinarie.

2 - I corrispettivi per prestazioni straordinarie richieste dalla Amministrazione verranno, determinati agli stessi patti e condizioni del contratto, di norma secondo un corrispettivo orario aumentato dell'incidenza materiali e di quant'altro concorre a formare il prezzo e con le eventuali maggiorazioni previste dai contratti di lavoro per il lavoro straordinario. Per tale calcolo si farà riferimento alle tariffe desunte dalla tabella dei costi per personale, noli e materiali redatta dal Provveditorato Regionale per le OO.PP. Emilia Romagna e Marche o in alternativa dal prezzia-

rio regionale in vigore al momento della prestazione.

Articolo 19 - CONTROLLO E VIGILANZA

1 - L'Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile, al controllo ed alla vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della cooperativa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri e nel capitolato prestazionale, segnalando eventuali inadempienze al supervisore dell'impresa, e eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

Articolo 20 - EFFETTI ESCLUSI DAL CONTRATTO

Per effetto del presente contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato tra l'Ente appaltante ed i dipendenti della ditta, la quale, con il presente, solleva l'Amministrazione comunale da ogni pretesa che possa essere avanzata.

Articolo 21 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, si esclude esplicitamente la competenza arbitrale. La definizione di qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, è attribuita al foro di Urbino.

In pendenza del giudizio sono sospesi gli obblighi del presente contratto.

Articolo 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di comportamento del Comune di Sant'Angelo in Vado, il quale viene consegnato al legale rappresentante della cooperativa al momento della stipula del contratto.

L'inosservanza delle disposizioni in esso contenute comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti al presente contratto (registrazione, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico della ditta cooperativa Arcobaleno.

Il presente contratto viene sottoscritto in carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 4 dicembre 1997, n° 460, e dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale come di seguito specificato:

..... nato ail e residente in
in via n., codice fiscale, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Il Responsabile U.T.A settore LL.PP. nato a (.....)
il ed residente in in Via mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Firmato:

Signor (firmato digitalmente)

..... (firmato digitalmente)